Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 21 agosto 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso *le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.*

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. 583.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria, in Villanova di Forlì.

N. 583. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria, in Villanova di Forlì e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da Augusto Flamini, consistente in un appezzamento di terreno, da utilizzarsi per la costruzione di un edificio per la educazione religiosa della gioventù e per opere parrocchiali.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 73. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. 584.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Costanzo, in Perugia.

N. 584. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Costanzo, in Perugia e la medesima viene autorizzata ad acquistare dalla Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia un appezzamento di terreno valutato lire 412.500, situato in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 74. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. 585.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Biagio, in Catania.

N. 585. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 16 luglio 1952, relativo all'erezione della parrocchia di San Biagio, in Catania.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 76. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. 586.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Benedetto da Norcia, con sede nella Chiesa di Maria Vergine del Santissimo Rosario, in località Origlione di Palermo.

N. 586. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 2 giugno 1952, integrato con dichiarazione 12 luglio 1952, relativo all'erezione della parrocchia di San Benedetto da Norcia, con sede nella Chiesa di Maria Vergine del Santissimo Rosario, in località Origlione di Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 75. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. 587.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in comune di Castana (Pavia).

N. 587. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in comune di Castana (Pavia) e la stessa viene autorizzata ad accettare un legato disposto dalla signora Vaccari Luigia, consistente in un appezzamento di terreno situato in comune di Castana (Pavia) valutato L. 270.000 e nella somma di lire 200.000 corrisposta dai germani Giacomo ed Alessandro Bascapè.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1953
Atti del Governo, registro n 78, *foglio n.* 72. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1953.

Incarico al Ministro per l'agricoltura e le foreste onorevole avv. Rocco Salomone di esercitare temporaneamente le funzioni di Alto Commissario per l'alimentazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1945, n. 838;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. avv. Rocco Salomone, Ministro per l'agricoltura e le foreste, è incaricato di esercitare temporaneamente le funzioni di Alto Commissario per l'alimentazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1953
Registro n. 81 *Presidenza, foglio n.* 249. — FERRARI

(4234)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1953.

Incarico all'on. dott. Pietro Campilli, Ministro senza portafoglio, di presiedere il Comitato di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa alla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente l'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

L'on. dott. Pietro Campilli, Ministro senza portafoglio, è incaricato di presiedere il Comitato di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949, composto dei Ministri per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale e per i trasporti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1953
Registro n. 81 *Presidenza, foglio n.* 250. — FERRARI

(4232)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1953.

Costituzione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, concernente l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 647, concernente l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, modificata con legge 25 luglio 1952, n. 949;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato dall'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è costituito come segue:

1) on. dott. Pietro Campilli, Ministro senza portafoglio, presidente;

2) on. avv. Silvio Gava, Ministro per il tesoro;

3) on. avv. Umberto Merlin, Ministro per i lavori pubblici;

4) on. avv. Rocco Salomone, Ministro per l'agricoltura e le foreste;

5) on. Piero Malvestiti, Ministro per l'industria ed il commercio;

6) on. avv. Leopoldo Rubinacci, Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1953
Registro n. 81 *Presidenza, foglio n.* 251. — FERRARI

(4233)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1953.

Nomina del presidente e composizione del Consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 15 dello statuto del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, nel testo modificato con delibera 31 maggio 1951, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1635;

Considerato che per le intervenute modifiche statutarie deve ritenersi esaurito il compito all'uopo affidato al Commissario straordinario del predetto Fondo e che pertanto si rende necessario procedere alla costituzione dei normali organi di amministrazione del Fondo medesimo;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Wuk Banchelli è nominato presidente del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime è composto, oltre che dal presidente, dei seguenti membri:

Antonioli rag. Antonio, Belloni rag. Paolo, Calderoni comm. Stefano, Cappello comm. Carlo, Guglielmetti comm. Arnaldo, in rappresentanza degli spedizionieri;

Alcozer rag. Nicola, in rappresentanza degli agenti marittimi e raccomandatari;

Gatti Luigi, Pirrone Salvatore, Rubei Arcangelo, Sangiovanni Mario, Lepri Renzo, Barelli Giulio, in rappresentanza degli impiegati dipendenti da imprese di spedizione e da agenzie marittime e raccomandatarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(4142)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1953.

Nomina del presidente dell'Ente Radio Audizioni Italia (R.A.I.) per il periodo 19 aprile 1953-18 aprile 1954.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto lo statuto dell'Ente Radio Audizioni Italia (R.A.I.) approvato con decreto Ministeriale 29 luglio 1933, e successive modificazioni, e l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il proprio decreto in data 13 novembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1953, recante la nomina del dott. Cristano Ridomi a presidente dell'Ente stesso per il periodo 19 aprile 1952-18 aprile 1953;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina del presidente della R.A.I., essendosi resa vacante la carica dal 19 aprile 1953;

Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'ente in data 22 aprile 1953, con la quale il dott. Cristano Ridomi è stato confermato nella carica di presidente dell'Ente medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la nomina del dott. Cristano Ridomi a presidente dell'Ente Radio Audizioni Italia (R.A.I.) per il periodo 19 aprile 1953-18 aprile 1954.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1953
Registro n. 20 ufficio risc. Poste, foglio n. 193. — ALBERTAZZI

(4153)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1953.

Conferma dell'incarico già conferito al gr. uff. ing. Giuseppe Riello, estraneo all'Amministrazione dello Stato, di svolgere, presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, particolari studi attinenti alla organizzazione e razionalizzazione dei servizi postali e di telecomunicazione ed alla determinazione dei relativi costi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1953, con cui è stato dato incarico al gr. uff. ing. Giuseppe Riello, estraneo all'Amministrazione dello Stato, di compiere studi particolari attinenti alla organizzazione e razionalizzazione dei servizi p.t. ed alla determinazione dei relativi costi, per il periodo 1° maggio 1953-30 giugno 1953;

Considerata l'opportunità di prorogare di un anno detto incarico in relazione alle necessità di riorganizzazione dei servizi p.t.;

Decreta:

Art. 1.

Il gr. uff. ing. Giuseppe Riello, estraneo all'Amministrazione dello Stato, già chiamato presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a svolgervi particolari studi attinenti alla organizzazione e razionalizzazione dei servizi p.t. ed alla determinazione dei relativi costi, è confermato nell'incarico per il periodo 1° luglio 1953-30 giugno 1954.

Art. 2.

Per l'incarico anzidetto verrà corrisposta al gr. uff. ing. Riello, una retribuzione di importo pari allo stipendio iniziale previsto per il personale statale di grado 5°.

La relativa spesa farà carico al cap. 7, art. 2 dell'esercizio finanziario 1953-1954.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1953

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1953
Registro n. 20 ufficio risc. Poste, foglio n. 3. — ALBERTAZZI

(4152)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1953.

Disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste e Alto Commissario per l'alimentazione (ad interim);

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;

Visto il decreto interministeriale 9 giugno 1946, relativo alla determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico per i « Granai del Popolo »;

Visti i decreti interministeriali 16 ottobre 1946 e 15 marzo 1947, con i quali vennero apportate delle modifiche al decreto interministeriale 9 giugno 1946 sopracitato;

Visto il decreto interministeriale 7 giugno 1947, per la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1947-1948;

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 1948, con il quale è stata aumentata la percentuale di maggiorazione delle tariffe di facchinaggio, prevista dall'art. 8 del decreto interministeriale 7 giugno 1947, per oneri previdenziali ed assistenziali;

Visto il decreto interministeriale 22 luglio 1948, con il quale il citato decreto 7 giugno 1947 è stato prorogato fino al 31 luglio 1948;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1949, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1949-50;

Visto il decreto interministeriale 20 luglio 1950, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1950-51;

Visto il decreto interministeriale 3 luglio 1951, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1951-52;

Visto il decreto interministeriale 21 luglio 1952, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1952-53;

Sentite la Federazione italiana dei consorzi agrari e le organizzazioni sindacali dei lavoratori facchini:

Decreta:

Art. 1.

Sfera di applicazione.

Le tariffe per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale, svolte per conto dei « Granai del Popolo », sono regolate dagli articoli seguenti:

Art. 2.

Divisione in zone.

Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe fissate nell'articolo seguente, in cinque zone, costituite nel seguente modo:

1ª *Zona*:

Aosta Imperia La Spezia Bolzano Trento Sondrio Belluno Udine Padova Treviso Venezia Verona Vicenza Arezzo Lucca Pistoia Siena Ancona Macerata Ascoli Piceno Terni Latina Rieti L'Aquila Chieti Teramo Brindisi Catanzaro Reggio Calabria Cosenza Agrigento Messina Ragusa Siracusa Trapani Nuoro Massa Carrara Torino.

2ª *Zona*:

Alessandria Asti Novara Vercelli Savona Bergamo Como Cremona Mantova Pavia Varese Gorizia Parma Piacenza Ravenna Reggio Emilia Grosseto Livorno Pisa Pesaro Perugia Roma Frosinone Campobasso Pescara Avellino Benevento Caserta Salerno Enna Cagliari - Sassari.

3ª *Zona*:

Caltanissetta Genova Trieste Brescia Rovigo Forlì Firenze Napoli Palermo Catania.

4ª *Zona*:

Cuneo Milano Bologna Modena Ferrara Viterbo Matera.

5ª *Zona*:

Bari Foggia Taranto Potenza Lecce.

Art. 3.

Tariffe.

Le tariffe di seguito elencate sono riferite a quintale, distinte per zone e comprensive della percorrenza fino a 15 metri.

VOCI DI TARIFFA	1ª zona L.	2ª zona L.	3ª zona L.	4ª zona L.	5ª zona L.
a) Entrata nei magazzini:					
1) scarico da veicoli, pesatura, vuotatura o accatastamento	16 —	18,50	19,50	19,80	21,10
2) scarico da veicoli e vuotatura o accatastamento	13 —	15,05	15,85	16,10	17,15
b) Uscita dai magazzini:					
1) insaccatura, pesatura, egalizz legatura e carico su veicolo	20 —	23,10	24,35	24,75	26,40
2) insacc. legatura e carico su veicolo	17 —	19,65	20,70	21,05	22,45
3) solo carico su veicolo	12 —	13,85	14,60	14,80	15,85
c) Operazioni negli scali ferroviari:					
1) distivaggio e trasbordo da carro ferroviario a veicolo sottocarico:					
senza pesatura	12,40	14,30	15,10	15,30	16,35
con pesatura	15,40	17,75	18,75	19 —	20,30
2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico e stivaggio:					
senza pesatura	12,40	14,30	15,10	15,30	16,35
con pesatura	15,40	17,75	18,75	19 —	20,30
d) Operazioni alle fosse:					
1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura	—	—	—	—	17 —
2) come sopra, senza pesatura	—	—	—	—	13,05
3) elevazione a ciglio fossa, insacc. legatura, pesatura e carico su veicolo	—	—	—	—	46 —
4) come sopra, senza pesatura	—	—	—	—	40,70
5) sola elevazione a ciglio fossa	—	—	—	—	31 —
e) Operazioni varie:					
1) travasatura da sacco a sacco	10 —	11,55	12,20	12,35	13,20
2) paleggiatura	5,20	6 —	6,35	6,40	6,85
3) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento e vuotatura	6 —	6,95	7,30	7,40	7,90
4) stivaggio o distivaggio su automezzi o su veicoli ippotrainati	4 —	4,60	4,87	4,95	5,30
f) Maggiorazioni varie:					
1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura ad altezza da m. 2,20 a m. 3	4 —	4,60	4,87	4,95	5,30
2) come sopra, per altezza superiore a m. 3	6 —	6,95	7,30	7,40	7,90
3) maggiorazione per percorsi da m. 15 a m. 30	1,80	2,03	2,20	2,26	2,38
4) come sopra, oltre m. 30	3,60	4,06	4,40	4,52	4,76
5) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto	0,72	0,83	0,87	0,89	0,95
g) Quota a carico del conferente per scarico a piede magazzino	3 —	3,45	3,65	3,75	3,95
h) Distivaggio e resa a ciglio veicolo (per consegna franco molino)	(si applicano le tariffe di cui alla lettera *e*), n. 4)				

Le tariffe previste dai numeri 1) e 2) della lettera *b)* della tabella sopra indicata si applicano anche quando per mancanza di veicolo per il carico il prodotto è trasportato fino al posto di carico, ma non caricato.

Art. 4.

Lavoro serale, notturno e festivo.

Il lavoro che si svolge dalle ore 19 alle ore 21 va compensato con una maggiorazione delle tariffe fissate dal precedente articolo nella misura del 25 %. Il lavoro che si svolge dalle ore 21 alle ore 5 va compensato con una maggiorazione delle dette tariffe nella misura del 60 %.

Il lavoro festivo va compensato con una maggiorazione tariffaria del 50 %. A tale effetto sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dalla legge a tutti gli effetti civili.

Art. 5.

Maggiorazione per sacchi piccoli.

Qualora il peso della merce in sacchi non superi i kg. 50, le relative tariffe, di cui all'art. 3 saranno aumentate del 30 %.

Art. 6.

Riduzione per ausilio di impianti o di mezzi meccanici.

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti o mezzi meccanici le tariffe suddette vanno ridotte del 25 %.

Art. 7.

Contribuzioni varie.

Le prestazioni di cui alle precedenti tariffe pongono in essere un lavoro autonomo, soggetto alla disciplina dell'art. 2222 e seguenti del Codice civile. Di conseguenza il singolo lavoratore non è soggetto a nessuna copertura assicurativa assistenziale e previdenziale.

Quando invece i facchini liberi esercenti sono riuniti in carovane, compagnie o cooperative, sarà corrisposta direttamente a tali complessi organizzativi una indennità pari al 55 % delle tariffe di cui all'art. 3, in quanto essi sono tenuti alla iscrizione dei propri aderenti ai vari istituti cui per legge è demandata la previdenza sociale, l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori. Detta indennità compensa anche il mancato godimento delle ferie, la gratifica natalizia ed il trattamento per le solennità nazionali.

Ai liberi facchini non riuniti in carovane, compagnie o cooperative i quali eseguono le operazioni di cui all'art. 3 sarà corrisposta una indennità pari al 20 % delle tariffe di cui all'art. 3, aggiuntiva alle tariffe predette, in considerazione che ai lavoratori subordinati vengono corrisposte indennità per ferie, per gratifica natalizia e per solennità civili, indennità che invece non competono ai liberi facchini.

Art. 8.

Indennità varie.

a) Di attesa:

qualora l'inizio del lavoro fosse ritardato oltre un'ora, a ciascun lavoratore sarà corrisposta una indennità di L. 50 per ogni ora, o frazione, trascorsa in attesa oltre la prima.

b) Di trasferta:

qualora fosse richiesta l'opera del singolo o di carovane, compagnie o cooperative di facchini fuori della loro residenza, oltre la spesa del viaggio sarà corrisposta una indennità di pernottamento, se non si provvederà all'alloggio, ed al rimborso dei pasti consumati successivamente al primo pernottamento, in misura da convenirsi localmente.

Art. 9.

Quota a carico del conferente.

Le operazioni relative allo scarico da veicolo e trasporto sino a piede magazzino sono di competenza del conferente in quanto, in base alla disciplina legislativa dell'ammasso, il prodotto deve essere consegnato, insaccato, franco piede magazzino.

Qualora tali operazioni siano eseguite dai facchini per incarico del conferente, questi dovrà corrispondere la tariffa di cui alla lettera *g)* della tabella oltre a quella del distivaggio lettera *e)*, punto 4) se anche questa operazione viene fatta eseguire dai facchini.

I relativi importi saranno trattenuti al conferente sul contro valore del grano conferito e versati dall'Ente ammassatore ai facchini unitamente alle eventuali spettanze per altre operazioni.

Art. 10.

La Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali, incaricati delle operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, dovranno rivolgersi esclusivamente ai facchini liberi esercenti anche se non iscritti ad organizzazioni sindacali di categoria, riuniti o non in cooperative, compagnie o carovane, muniti alla data del presente decreto del prescritto certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, con esclusione dei porta bagagli e degli esercenti il facchinaggio nei mercati ortofrutticoli.

Per le operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto compete agli enti predetti il diritto di servirsi del numero dei facchini, con rapporto di lavoro fisso e continuativo, alle dipendenze delle sedi, filiali, succursali ed agenzie degli enti stessi, alla data del 7 giugno 1947.

Qualora in una determinata località, intesa per tale il territorio comunale, non esistessero e non fossero tempestivamente disponibili i lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, gli enti predetti sono liberi di utilizzare altro personale.

Art. 11.

Le tariffe previste dal presente decreto hanno applicazione dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954.

Art. 12.

Il presente decreto non si applica nell'ambito del Demanio pubblico marittimo ai sensi dell'art. 110, ultimo comma, del Codice della navigazione.

Roma, addì 14 agosto 1953

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e Alto Commissario per l'alimentazione
SALOMONE

Il Ministro per la marina mercantile
MATTARELLA

(4174)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1953.

Dichiarazione della esistenza della reciprocità fra l'Italia e l'Argentina ai fini della necessità dell'autorizzazione per il compimento di atti conservativi ed esecutivi relativamente alle navi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, relativo al compimento di atti esecutivi su beni di Stati esteri esistenti nel territorio della Repubblica Italiana;

Visto l'art. 871 del Codice di commercio della Repubblica Argentina sanzionato con legge n. 2637 del 9 ottobre 1889, entrato in vigore il 5 maggio 1890, il quale dispone:

« Le navi straniere arrivate nei porti della Repubblica, non possono essere fermate o sequestrate, ancorchè si trovino senza carico, per debiti che non siano stati contratti nel territorio della Repubblica, e a vantaggio delle navi stesse, o del loro carico o da pagare nella Repubblica »;

Decreta:

Nei limiti stabiliti dall'art. 871 del Codice di commercio della Repubblica Argentina, riportato nelle premesse, è dichiarata la esistenza della reciprocità fra l'Italia e l'Argentina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263.

Roma, addì 20 agosto 1953

Il Ministro: AZARA

(4231)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 29 luglio 1952, nella zona di Orvieto, frazione Corbara (Terni), dell'estensione di ettari 650, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 23 luglio 1951 e 27 agosto 1952, nella zona di Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), della estensione di ettari 213, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 23 luglio 1951, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 24 luglio 1951 e 28 agosto 1952, nella zona di Reggio Emilia, località Mancasale, della estensione di ettari 375, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 24 luglio 1951, s'intende prorogato, ai sensi dell'ar. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto quasiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 25 luglio 1951 e 23 agosto 1952, nella zona di Novellara (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 442, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 luglio 1951, s'intende prorogato ,ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 26 luglio 1951 e 24 agosto 1952, nella zona di Reggio Emilia, località Roncadella, della estensione di ettari 385, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 luglio 1951, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

(3982)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1953, registro n. 25 Lavori pubblici, foglio n. 400, è stato respinto il ricorso avanzato dall'ingegnere non di ruolo Cimini Felice avverso il provvedimento del Ministero dei lavori pubblici in data 23 ottobre 1952, con cui detto Ministero dispose il licenziamento del Cimini per assenza arbitraria a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246 a decorrere dal 29 settembre 1952.

(4146)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Calabria

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4785, in data 27 luglio 1953, l'avv. Antonino Laganà è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Calabria.

(4147)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 20 agosto 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	631,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90.46	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1.785	»	franco francese
Germania	»	148 77	»	marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	»	corona norvegese
Olanda	»	164.44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1950, n. 34706, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno alla data del 30 novembre 1949;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 23 del regolamento dell'11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultanti idonei nel concorso di cui in narrativa :

1. Davino Stanislao . . . . . . punti 56,763
2. D'Auria Ludovico . . . . . . » 53,984
3. Terracciano Mario . . . . . . » 53,671
4. Ramacciotti Tiziano . . . . . . » 51,889
5. Giordano Gaetano . . . . . . » 50,421
6. Visone Antonio . . . . . . » 48,899
7. Iovieno Alfonso . . . . . . » 47,925
8. Mataloni Caterva . . . . . . » 47,250
9. Pascarelli Francesco . . . . . . » 47,106
10. Del Pizzo Elia . . . . . . » 44,762
11. Colesanti Aldo . . . . . . » 44,679
12. Laudisio Nicola . . . . . . » 42,787
13. Calì Carlo . . . . . . » 42,457
14. Ercolani Elvio . . . . . . » 41,867
15. Peduto Alfonso . . . . . . » 41,546
16. Medugno Giuseppe . . . . . . » 41,285
17. Cignarella Vincenzo . . . . . . » 41,062
18. Della Gala Attilio . . . . . . » 40,292
19. Sarno Salvatore . . . . . . » 39,972
20. Izzo Enrico . . . . . . » 39,429
21. Aymone Fernando . . . . . . » 39,098
22. Tarone Vincenzo . . . . . . » 38,977
23. Coppola Raffaele . . . . . . » 38,863
24. D'Antonio Renato . . . . . . » 38,250
25. Rinaldi Enrico . . . . . . » 37,867
26. Petti Luigi . . . . . . » 37,604
27. Cestone Antonio . . . . . . » 37,566
28. Manzi Luigi . . . . . . » 37,309
29. Trotta Michele . . . . . . » 36,828
30. Tartaglione Domenico . . . . . . » 36,278
31. Spetrini Raffaele . . . . . . » 36,000
32. Paladino Mario . . . . . . » 35,875
33. Palamone Francesco . . . . . . » 35,520
34. Porciello Vittorio . . . . . . punti 35,500
35. Annunziata Arcangelo, combattente . . » 35,000
36. Caprio Romolo, nato il 7 novembre 1919 » 35,000
37. Cecere Michele, nato il 3 settembre 1920 » 35,000
38. Fiordelisi Raffale, nato il 22 novembre 1925 » 35,000

Salerno, addì 30 giugno 1953

Il prefetto: ARIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1950, n. 34706, con il quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno alla data del 30 novembre 1949;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto di pari numero in data 30 giugno 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso, dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascun concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e designati alle competenti Amministrazioni comunali per la nomina a titolare della condotta indicata a fianco di ciascuno di essi e sotto la osservanza delle disposizioni di legge attualmente in vigore :

1) Davino Stanislao: Scafati;

2) Terracciano Mario: Sala Consilina;

3) Ramacciotti Tiziano: consorzio di Casalvelino (Casalvelino-Castelnuovo Cilento-Ascea);

4) Giordano Gaetano: consorzio di Roccadaspide (Roccadaspide-Castel San Lorenzo-Albanella-Felitto);

5) Visone Antonio: consorzio di Sant'Angelo Fasanella (Sant'Angelo Fasanella-Ottati Corleto Monforte-Roscigno-Bellosguardo-Aquara-Castelcivita);

6) Iovieno Alfonso: consorzio di Laviano (Laviano-Santomenna-Castelnuovo di Conza);

7) Mataloni Caterva: consorzio di Sapri (Sapri-Casaletto Spartano-Tortorella-Torraca-Vibonati-Ispani-Santa Marina)

Il candidato D'Auria Ludovico, pure essendo dichiarato idoneo al concorso, non ha avuto assegnazione di sede, perchè l'unica sede da lui richiesta (Scafati) è stata assegnata al candidato Davino Stanislao che lo precede in graduatoria.

Salerno, addì 9 luglio 1953

Il prefetto: ARIA

(3995)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.